

Disciplinare

Istituzione dei presidi idraulici ed idrogeologici
di protezione civile di competenza regionale

Indice

Articolo	1	Oggetto del regolamento
Articolo	2	Ambito d'intervento
Articolo	3	Esclusioni
Articolo	4	Servizi
Articolo	5	Soggetti
Articolo	6	Presidi
Articolo	7	Livelli di allertamento
Articolo	8	Coordinamento informativo
Articolo	9	Dotazioni
Articolo	10	Corsi di formazione
Articolo	11	Oneri
Articolo	12	Allegati

Art. 1. - Oggetto del disciplinare

I presidi idraulici e idrogeologici di protezione civile, di competenza regionale, sono istituiti dalla Regione Piemonte, secondo quanto stabilito dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri -27 febbraio 2004- " Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile. (gu n. 59 del 11-3-2004- suppl. ordinario n.39)".

I presidi sono istituiti per:

- a) consentire attività locale di coordinamento, comando e controllo dell'ambito territoriale di riferimento;
- b) garantire un'adeguata informazione e sorveglianza di ambiti territoriali con particolare attenzione dei tratti e dei punti fluviali considerati potenzialmente pericolosi,
- c)
- d) c) segnalare le criticità durante gli eventi al fine di favorire il pronto intervento, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
- e) d) stoccare le risorse strumentali della Regione, delle Province e dei Comuni e delle componenti di volontariato per l'attività logistica;
- f) e) supportare le attività delle squadre operative;
- g) f) contribuire nell'avviare attività preventive dell'ambito territoriale di riferimento;
- h) g) garantire informazioni per la redazione degli strumenti programmatori e pianificatori in materia di protezione civile.

I tratti fluviali e i punti di criticità interessati dai servizi, garantiti dai presidi, sono quelli di competenza regionale di cui all'articolo 2 del presente disciplinare .

Il coordinamento funzionale e la gestione operativa dei presidi richiedono per la loro specificità, la partecipazione coordinata dei soggetti portatori di interesse sul reticolo idrografico piemontese, così come definito dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri -27 febbraio 2004-, nonché il coinvolgimento delle componenti del sistema regionale di protezione civile di cui alla legge regionale del 14 aprile 2003 n. 7 "disposizioni in materia di protezione civile".

Art. 2. – Ambito d'intervento

In prima applicazione, i presidi, sono individuati, sulla base di valutazioni tecniche di cui agli allegati 1e 1bis. I presidi al fine del presente disciplinare sono classificati nel seguente modo:

- presidi di primo livello, considerati strategici per l'assistenza e il pronto intervento logistico, istituiti dalla Regione;
- presidi di secondo livello, istituiti dalla Regione su proposta delle Province, in grado di assicurare le attività di cui al comma 2 dell'articolo 1;
- presidi di terzo livello, istituiti dalla Regione su proposta delle Province, che per le attività di cui al punto e) del comma 2 dell'articolo 1 si avvalgono di una o più sedi logistiche comunali o di sedi del volontariato.

Qualora sussista la necessità, i presidi, anche su proposta delle Province, possono essere modificati ed integrati dalla Regione.

Art. 3. – Esclusioni

Sono esclusi da questa regolamentazione i tratti fluviali di competenza dell'AIPO. Se richiesto dall'AIPO, possono essere incentivate forme di gestione integrata dei presidi sui tratti fluviali di competenza nazionale.

Art. 4 – Servizi

I presidi espletano, in sede di prima applicazione del presente disciplinare , i seguenti servizi:

- 1) Servizio di rilevamento e censimento di protezione civile, di cui all'allegato 2, finalizzato alla conoscenza e individuazione:
 - degli elementi che interagiscono con i corsi d'acqua;
 - delle situazioni di rischio e di pericolo,
- 2) Servizio di monitoraggio idraulico preventivo di protezione civile, di cui all'allegato 2 che attraverso personale raccolga e osservi , per ogni elemento:
 - le informazioni riguardanti la presenza di opere nelle vicinanze,
 - l'esistenza di dissesti, le caratteristiche rilevate,
 - lo stato delle opere,
- 3) Servizio di monitoraggio idraulico di protezione civile, di cui all'allegato 3, finalizzato alla osservazione sistematica e programmata sia qualitativa che quantitativa di parametri fisici dei processi in atto nel bacino. Ci si riferisce a reti pluviometriche, a piezometri, idrografi, od altre reti strumentali e manuali. Si attua col rilevamento, a scadenze prestabilite, dei livelli idrici del corso d'acqua agli idrometri regolatori, se non altrimenti e funzionalmente organizzato, al fine di rilevare il livello di criticità dell'evento.
- 4) Servizio di controllo idraulico di protezione civile di cui all'allegato 3 comprende le attività di vigilanza, sorveglianza e verifica dell'evoluzione del processo in atto. Si attua con:
 - l'osservazione
 - il controllo dello stato delle arginature, se presenti,

DISCIPLINARE

- la ricognizione delle aree potenzialmente inondabili, soprattutto nei punti definiti preventivamente "idraulicamente critici", anche al fine di rilevare situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque,
- il mantenimento in essere, e nelle sole aree ritenute potenzialmente esposte a maggiore rischio, per le 24 ore successive al dichiarato esaurimento dell'evento meteorologico.

5) Servizio di sostegno, di cui all'allegato 3, comprende il supporto e concorso, nella logistica alle attività:

- di ricognizione,
- di sopralluogo

delle aree esposte a rischio soprattutto molto elevato, effettuato da personale tecnico dell'amministrazione pubblica su disposizioni normative nazionali o regionali.

Il pronto intervento idraulico, a tutela della pubblica incolumità, da effettuarsi di concerto tra Autorità idraulica e Autorità di governo del territorio (sindaco), si attua ai sensi del R.D. n. 523/1904 e ai sensi della legge n. 225/1992. 6) Servizio di protezione civile, di cui all'allegato 4. si esplica attraverso personale che nella fase di allarme, assolve a servizi atti a scongiurare danni a persone e cose o a ridurre il progredire dei dissesti, secondo le disposizioni contenute nelle pianificazioni comunali di protezione civili.

Ai presidi, possono essere assegnati servizi integrativi di protezione civile, inerenti attività di coordinamento, comando e controllo, relativi all'ambito territoriale di riferimento.

L'assegnazione è subordinata ad effettiva necessità ed è autorizzata dalla Regione su proposta della Provincia e dell'Ufficio Territoriale di Governo interessati.

I presidi, istituiti ai sensi del presente disciplinare, possono espletare, previa verifica di fattibilità, effettuata dalla Regione e dalla Provincia, anche servizi non riconducibili al dissesto idraulico ed idrogeologico.

Art. 5 – Soggetti

I soggetti preposti al funzionamento dei presidi e alla gestione dei servizi di cui all'art.4, sono:

- la Regione con la Direzione OO.PP e il Settore Protezione Civile,
- le Province ,
- i Comuni ,
- il Centro Funzionale Regionale e l'ARPA,
- i Coordinamenti provinciali del volontariato,
- i Gruppi comunali,
- le Associazioni convenzionate con i Comuni e con le Province e con la Regione.

L'attività dei soggetti di cui sopra, nel rispetto dei compiti e dei ruoli assegnati dalla normativa nazionale, può essere affiancata dal concorso e dal supporto :

DISCIPLINARE

- degli Uffici Territoriali di Governo;
- dell'AIPO;
- dei Vigili del Fuoco,
- dei gestori dei bacini idroelettrici ricadenti nelle aree interessate dal servizio,
- degli enti di bonifica,
- degli enti gestori delle opere idrauliche,
- degli enti gestori degli impianti di irrigazione,
- degli enti gestori della regolazione acque,
- degli enti gestori della viabilità stradale,
- degli enti gestori delle linee ferroviarie,
- degli enti distributori del servizio di energia,
- degli enti distributori del servizio idrico,
- altri enti o soggetti che possano contribuire all'espletamento dei servizi.

La loro partecipazione è regolata dalle disposizioni normative nazionali in materia di protezione civile e dalle specifiche procedure contenute nelle pianificazioni di protezione civile che le stesse componenti adottano.

Art. 6 Presidi

Per garantire l'attuazione dei servizi di cui all'articolo 4, sono istituiti i presidi idraulici ed idrogeologici regionali di protezione civile.

Ad ogni presidio sono associati punti o aree considerate critiche sotto il profilo idraulico o idrogeologico.

Gli elementi di cui al comma precedente e descritti nell'allegato 1 possono essere integrati e modificati qualora se ne ravvisi la necessità.

Il presidio è costituito da:

- una sede operativa individuata dalle Province;
- una o più sedi logistiche individuate dalla Province nell'ambito territoriale del presidio;
- un gruppo tecnico individuato dalla Provincia e costituito da personale della Provincia e se necessario degli Enti locali;
- una o più squadre operative istituite dalla Provincia e costituite dal volontariato di protezione civile e se necessario dal personale degli Enti locali.

Art. 7 Livelli di allertamento

I presidi sono attivati dalle Province. L'attivazione, per casi eccezionali, può essere richiesta anche dai Comuni, dagli Uffici territoriali di Governo e dalla Regione.

Le attività, previste dall'articolo 4 punto 1) e 2), per espletare i servizi di rilevamento, censimento e di monitoraggio idraulico preventivo di protezione civile sono svolte dai volontari di protezione civile utilizzando le informazioni in possesso dei Comuni, in situazioni di ordinarietà e coordinate, congiuntamente

DISCIPLINARE

dalla Regione e dalla Provincia, secondo uno specifico programma che sarà definito fra le parti.

Il Servizio di monitoraggio idraulico di protezione civile, di cui all'articolo 4 punto 3), è attuato in presenza del livello di preallarme. Il livello è assunto:

- qualora sia emesso dal CFR il bollettino di allerta meteorologica di cui al disciplinare regionale approvato con Delibera di Giunta del 30 luglio 2007 n 46-6578, contenente il Livello 2 di Moderata Criticità per rischio idrogeologico.

Tale livello può essere assunto anche sulla base di soglie predefinite, contemplate all'interno di un piano di protezione civile o adottate in sede tecnica referente, o riferite alle misure della Rete Pluvio Idrometrica Automatica Regionale;

- qualora sia emesso dal CFR l'avviso straordinario di cui al disciplinare regionale approvato con Delibera di Giunta del 30 luglio 2007 n 46-6578, contenente un quadro riferibile ad una situazione di Moderata Criticità per rischio idrogeologico.

- per necessità motivata degli enti locali.

Le attività previste sono espletate dai volontari di protezione civile e coordinate congiuntamente dalla Provincia e dai Comuni.

I servizi di controllo idraulico di protezione civile, di sostegno al servizio di piena e il servizio di protezione civile, di cui all'articolo 4 punto 4), 5), 6), si attuano qualora sia segnalato il livello di allarme. Il livello è assunto:

- qualora sia emesso dal CFR il bollettino di allerta meteorologica di cui al disciplinare regionale approvato con Delibera di Giunta del 30 luglio 2007 n 46-6578, contenente il Livello 3 di Elevata Criticità per rischio idrogeologico.

Tale livello può essere assunto anche sulla base di soglie predefinite, contemplate all'interno di un piano di protezione civile o adottate in sede tecnica referente, o riferite alle misure della Rete Pluvio Idrometrica Automatica Regionale;

- qualora sia emesso dal CFR l'avviso straordinario di cui al disciplinare regionale approvato con Delibera di Giunta del 30 luglio 2007 n 46-6578, contenente un quadro riferibile ad una situazione di Elevata Criticità per rischio idrogeologico.

- per necessità motivata degli enti locali.

Le attività previste sono espletate dai tecnici delle istituzioni competenti per materia presenti in loco e dai tecnici, sorveglianti e operai delle amministrazioni comunali, con il sostegno e concorso dei volontari di protezione civile.

Il pronto intervento, a tutela della pubblica incolumità, si attua ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della legge n. 225/1992.

Le attività previste sono espletate di concerto tra Autorità idraulica e Autorità di governo del territorio.

Art. 8 Coordinamento informativo

Le informazioni derivanti dall'attività di censimento, svolte dal volontariato, di cui all'articolo 4 punto 1) e 2) sono inviate alla Provincia e alla Regione.

Le informazioni derivanti dall'attività di cui all'articolo 4 punto 3) sono inviate ai Comuni d'ambito e alla Provincia che curerà la trasmissione alla Regione. I dati raccolti saranno utilizzati, dall'ente regionale, per integrare le informazioni del sistema di monitoraggio regionale e del sistema informativo di protezione civile.

Le informazioni derivanti dall'attività di cui all'articolo 4 punto 4-5-6-) sono inviate ai Comuni d'ambito e alla Provincia che curerà la trasmissione alla Regione. I dati raccolti saranno utilizzati, dall'ente regionale, per integrare le informazioni del sistema di monitoraggio regionale e del sistema informativo di protezione civile.

Art. 9 Dotazioni

I presidi devono essere dotati di:

- attrezzature informatiche,
- attrezzature di campagna e per rilievi esterni,
- attrezzatura cartografica (in rapporto con il centro cartografico regionale),
- attrezzature per la sicurezza,
- attrezzature da trasporto – mezzi,
- attrezzature speciali,
- attrezzature di comunicazione e rilevamento.

L'allegato 5, riporta la descrizione degli elementi per ogni tipologia elencata precedentemente.

Art. 10 Corsi di formazione

Per l'espletamento delle attività richieste è obbligatoria la formazione degli operatori del volontariato e del personale degli Enti locali.

Art. 11 Oneri

Sono a carico della Regione gli oneri relativi:

- all'istituzione e finanziamento dei presidi,
- al funzionamento dei presidi,,
- alla formazione del personale degli Enti locali e del personale volontario,
- alle prestazioni del personale degli enti locali e del volontariato impegnato nelle attività di presidio,
- del sistema informativo relativo ai presidi,
- alle esercitazioni per testare i presidi,
- alle dotazioni individuali.

Art. 12 Allegati

DISCIPLINARE

Gli allegati 1, 1bis costituiscono documentazione di supporto per l'individuazione, da parte delle Province dei presidi idraulici ed idrogeologici.

L'allegato 2 costituisce documentazione di supporto per il censimento delle attività preventive.

Gli allegati 3,4, costituiscono documentazione di supporto per il censimento delle attività operative.

L'allegato 5 costituisce documentazione di supporto per l'individuazione delle dotazioni.